

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Giurisprudenza

Tassa di concessione governativa sulle società nel mirino della Ue

26 Maggio 2006

La sentenza fa riferimento a un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana



Contestata al governo italiano l'introduzione di una tassa di concessione governativa sull'iscrizione dell'atto costitutivo delle società in contrasto con la direttiva 69/335/CEE. Tale direttiva, nell'intento di uniformare le imposte indirette sulla raccolta di capitali, prevede all'articolo 4 le operazioni soggette alle imposte sui conferimenti. La sentenza emessa dalla Corte di Giustizia nel procedimento C-197/03 si riferisce ad un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana per avere quest'ultima violato gli obblighi su essa incombenti in forza del Trattato e, in particolare, della direttiva 69/335/CEE relativa alle imposte sulla raccolta di capitali.

La genesi del ricorso per inadempimento

Da un punto di vista procedurale il ricorso per inadempimento è preceduto da una fase pre-contenziosa nel corso della quale è la stessa Commissione ad invitare lo Stato ritenuto responsabile della infrazione a dar conto delle censure addebitategli. Se lo Stato non provvede a porre fine all'inadempimento e a conformarsi al comportamento indicato dalla Commissione entro un preciso termine, la Commissione (o anche un altro Stato membro) propone il ricorso per inadempimento dinnanzi alla Corte di Giustizia. Se i giudici aditi riscontrano la violazione delle disposizioni discendenti dal Trattato, lo Stato è tenuto alla pronta rimozione delle cause che hanno determinato l'addebito. Laddove si riscontri una persistenza nell'inadempimento, la Corte può anche imporre il pagamento di una penale.

L'oggetto della controversia

Nella fattispecie in esame è stato contestato al governo italiano di aver introdotto una tassa di concessione governativa sull'iscrizione dell'atto costitutivo delle società in contrasto con la direttiva 69/335/CEE. Tale direttiva, nell'intento di uniformare le imposte indirette sulla raccolta di capitali, prevede all'articolo 4 quali siano le operazioni soggette alle imposte sui conferimenti quali: la costituzione di una società di capitali; la trasformazione in società di capitali di società di altro tipo; l'aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura; l'aumento del patrimonio sociale di una società di capitali. L'articolo 10 della medesima direttiva sancisce, inoltre, che per le operazioni previste dall'articolo 4, oltre all'imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma.

La situazione in Italia

In Italia è stata introdotta la tassa di concessione governativa per l'iscrizione dei principali atti relativi alla vita delle società nel registro delle imprese commerciali. Sono state assoggettate alla tassa predetta le iscrizioni nel registro dell'atto costitutivo, dell'aumento del capitale sociale nonché di tutte le modifiche riguardanti l'assetto societario. In particolare, il decreto legge n. 853 del 1984 ha disposto che la tassa di concessione governativa dovuta per l'iscrizione nel registro predetto dell'atto costitutivo fosse dovuta con cadenza annuale. E' stata, pertanto, sollevata la questione di incompatibilità della predetta disposizione con l'articolo 10 della direttiva 69/335/Cee. Le competenti autorità italiane hanno, pertanto, provveduto, mediante il decreto legge n. 331 del 1993, a fissare una tassa unica da esigere soltanto all'atto dell'iscrizione dell'atto costitutivo e ad abolire, di conseguenza, la riscossione della tassa suddetta per gli anni successivi. Le stesse autorità hanno successivamente precisato (legge n. 448 del 1998) che si sarebbe proceduto al rimborso della soppressa tassa di iscrizione, computando gli interessi nella misura del tasso legale esistente all'entrata in vigore della legge, a far data dalla presentazione dell'istanza di rimborso. Tali istanze sono soggette al termine decadenziale di tre anni decorrenti dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto, dalla data di comunicazione del rifiuto medesimo.

Il procedimento di diffida

La Commissione, a seguito del procedimento di diffida, ha comunicato al governo italiano che l'articolo 11 della legge n. 448 del 1998, che fissava i criteri con cui il ministero avrebbe proceduto all'esame e liquidazione delle istanze di rimborso, era in contrasto con i principi di equivalenza ed effettività elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in relazione al rimborso dei diritti e delle tasse riscosse dagli Stati membri in violazione del diritto comunitario.

La risposta delle autorità italiane e il ricorso per inadempimento

Le autorità italiane hanno quindi informato la Commissione che erano in corso di preparazione progetti di modifica della citata legge n. 448/98 ma, in assenza di emanazione di disposizioni volte

ad uniformare la normativa vigente al parere espresso dalla Commissione, quest'ultima ha proposto il presente ricorso per inadempimento contro l'Italia, facendo valere una serie di censure di seguito illustrate.

La posizione della Commissione e della Corte Ue

Innanzitutto la Commissione eccepisce la contrarietà al diritto comunitario della tassa forfettaria annuale retroattiva per l'iscrizione degli atti diversi dall'atto costitutivo, istituite con l'articolo 11 della richiamata legge n. 448 del 1998. La Corte ritiene che tale censura sia fondata in quanto le tasse in esame vengono ad aggiungersi ad altre tasse di concessione governativa versate in precedenza per l'iscrizione dei medesimi atti nell'ambito del regime legale allora vigente. Pertanto, proprio perché sono state in precedenza riscosse tasse simili che vanno a remunerare un servizio già reso, la tassa forfettaria annuale retroattiva dovuta per l'iscrizione degli atti diversi dall'atto costitutivo risulta non compatibile con il diritto comunitario. La Commissione osserva, altresì, che il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate, e stabilito espressamente dall'articolo 11, n. 3 della legge n. 448 del 1998, risulta essere meno favorevole del tasso ordinariamente applicabile in assenza di tale provvedimento. Anche in tal caso la Corte Ue condivide le doglianze espresse dalla Commissione. I giudici, però, rilevano che soltanto le modalità di determinazione di tale saggio di interesse risultano meno convenienti per i soggetti aventi diritto al percezione i tali importi. Difatti, conclude la Corte, le modalità di erogazione dei rimborsi fissati con la richiamata legge n. 448 del 1998, in particolare per quanto concerne il rispetto del criterio cronologico di presentazione delle istanze nonché la scelta di reperire le somme necessarie ai rimborsi mediante ricorso all'emissione di titoli del debito pubblico, non appaiono rendere più gravoso e sfavorevole la percezione delle somme agli aventi diritto.

di

Raffaella Salerno

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/tassa-concessione-governativa-sulle-societa-nel-mirino-della-ue>